

# LA SETTIMANA IN BREVE

<b>02</b>	<b>Notizie</b>
	BILANCIO
02	BILANCIO D'ESERCIZIO - Deposito del bilancio
	FISCALE
03	IMPOSTE DIRETTE - IRES - Norme generali sul reddito d'impresa - Inerenza
05	IMPOSTE INDIRETTE - Registro - Principi generali
06	CONTENZIOSO - Processo tributario - Conciliazione giudiziale
	LAVORO
07	LAVORO SUBORDINATO - Retribuzione
<b>09</b>	<b>Leggi In evidenza</b>

## BILANCIO D'ESERCIZIO

Deposito del bilancio - Modalità di deposito dei bilanci 2025 - Tassonomia XBRL utilizzabile per il deposito dei bilanci 2025 - Composizione della pratica (Manuale operativo Unioncamere aprile 2026)

Unioncamere ha reso disponibile, sul sito [www.unioncamere.gov.it](http://www.unioncamere.gov.it) e sul portale [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it), il nuovo Manuale operativo per il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.

Il documento recepisce le novità normative, attinenti al bilancio, intervenute nel corso dell'anno e descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei bilanci e degli elenchi soci relativi all'esercizio 2025.

### *Deposito del bilancio da parte degli enti del Terzo settore*

Il Manuale ricorda come gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (c.d. "ETS commerciali"), ai sensi dell'[art. 13](#) co. 5 del DLgs. 117/2017, debbano redigere e depositare presso il Registro delle imprese il bilancio d'esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli [artt. 2423](#) ss., [2435-bis](#) o [2435-ter](#) c.c.

Tali enti, se non rivestono la qualifica di imprese sociali, possono redigere il bilancio d'esercizio anche secondo i modelli di cui all'[art. 13](#) co. 3 del DLgs. 117/2017 (che prevede schemi diversi a seconda delle dimensioni dell'ente).

A tal proposito, si ricorda che con il DM 18.2.2026 è stato adottato il nuovo modello di rendiconto per cassa in forma aggregata, applicabile da tutti gli enti del Terzo settore con entrate complessive pari o inferiori a 60.000,00 euro.

Il Manuale specifica, peraltro, come il bilancio vada presentato in formato XBRL soltanto se redatto ai sensi degli [artt. 2423](#) ss., [2435-bis](#) o [2435-ter](#) c.c.

### *Rendicontazione di sostenibilità*

Unioncamere riepiloga le novità in materia di rendicontazione di sostenibilità conseguenti alle modifiche al DLgs. [125/2024](#), che hanno comportato un rinvio dell'entrata in vigore degli obblighi per alcune imprese.

In particolare, per i bilanci 2025 sono tenute alla reportistica di sostenibilità soltanto:

- le grandi imprese e gli enti di interesse pubblico che alla data di chiusura del bilancio superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio; e,
- gli enti di interesse pubblico che costituiscono imprese madri di un grande gruppo e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio, superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio.

### *Tassonomia applicabile per il deposito dei bilanci 2025*

Ai fini del deposito dei bilanci relativi all'esercizio 2025, continuerà ad applicarsi la versione della tassonomia denominata PCI 2018-11-04, già utilizzata per il deposito dei bilanci relativi agli esercizi 2018-2024.

La tassonomia codifica in formato elaborabile gli schemi quantitativi (Stato patrimoniale, Conto economico e Rendiconto finanziario) del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato.

La codifica della Nota integrativa è, invece, disponibile soltanto in riferimento al bilancio d'esercizio.

Per quest'ultimo, peraltro, la tassonomia si differenzia per i bilanci in forma ordinaria, in forma abbreviata e in forma micro.

### *Micro imprese*

Il nuovo Manuale, dopo aver riepilogato le semplificazioni previste dall'[art. 2435-ter](#) c.c. per le micro imprese, precisa che "le società che rientrano nella classe delle micro-imprese, qualora intendano fornire maggiori informazioni, possono comunque redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'[art. 2435-bis](#) c.c. oppure il bilancio in forma ordinaria ai sensi dell'[art. 2423](#) c.c. usando le rispettive tassonomie".

Tale indicazione sembra confermare che le caratteristiche della tassonomia XBRL non consentono di beneficiare in modo parziale delle semplificazioni previste per le micro imprese.

### **Ambito soggettivo dell'obbligo di utilizzare il formato XBRL**

L'ambito soggettivo di applicazione della tassonomia non ha subito modifiche rispetto alla passata campagna bilanci.

### **Composizione della pratica di deposito**

Il Manuale non contiene novità in merito alle modalità di composizione della pratica di deposito. Risulta, quindi, confermata la prassi adottata negli scorsi anni.

Ai fini della predisposizione dell'istanza XBRL, si possono utilizzare i diversi *software* messi a disposizione, a pagamento, dalle aziende specializzate oppure lo strumento gratuito messo a disposizione dal sistema camerale sul sito internet [www.registroimprese.it/deposito-bilanci](http://www.registroimprese.it/deposito-bilanci).

Il sistema camerale mette, inoltre, a disposizione il servizio *on line* TEBENI, che consente la verifica della correttezza formale dell'istanza XBRL (validazione) prima del deposito e l'individuazione di eventuali difformità o anomalie, nonché la conversione dell'istanza XBRL in formato html, pdf o csv (in quest'ultimo caso, per i soli prospetti contabili).

La compilazione e l'invio della pratica di deposito possono essere, invece, effettuati con il servizio *web* DIRE, che può essere utilizzato per l'invio di tutte le tipologie di bilancio per le quali è previsto il deposito presso il Registro delle imprese, anche nei casi in cui si debba contestualmente comunicare la riconferma o l'aggiornamento dell'elenco soci, oppure con altre soluzioni di mercato realizzate da aziende specializzate.

Le domande di deposito devono essere contenute nell'apposita modulistica. In particolare, deve essere utilizzato il modulo B, cui va allegato il modulo S in caso di società tenute a depositare l'elenco soci alla data di approvazione del bilancio.

Alla pratica può essere allegato anche il modulo NOTE/XX, per inserire, ad esempio, la dichiarazione da parte del professionista incaricato.

Per i soggetti obbligati ad utilizzare il formato XBRL, la pratica di deposito del bilancio d'esercizio deve contenere:

- un *file* in formato XBRL, con il prospetto contabile (Stato patrimoniale, Conto economico e, per le imprese di maggiori dimensioni, Rendiconto finanziario) e la Nota integrativa (salvo per le micro imprese);
- un *file* in formato pdf/a per ciascun altro documento (obbligatorio o facoltativo) che accompagna il bilancio (es. Relazione sulla gestione, Relazione dei sindaci, Relazione di revisione, verbale assembleare).

Tutti i *file* che compongono la pratica (compresa l'istanza XBRL) devono essere firmati digitalmente in modalità CADES e sono sottoposti al controllo di validità della firma.

Il riscontro di firma "non valida" anche solo per uno degli allegati al bilancio impedisce la trasmissione della domanda di deposito presso la Camera di Commercio territorialmente competente.

I documenti che compongono la pratica di bilancio devono, poi, contenere le eventuali dichiarazioni di conformità richieste in relazione al tipo di documento presentato e al soggetto che provvede alla firma.

Manuale operativo Unioncamere 24.4.2026

*Il Quotidiano del Commercialista del 7.5.2026 - "Al via il deposito dei bilanci al Registro delle imprese" - De Rosa - Latorraca*

*Guide Eutekne - Contabilità e bilancio - "Xbrl" - Latorraca S.*

Fiscale

## **IMPOSTE DIRETTE**

**IRES - Norme generali sul reddito d'impresa - Inerenza - Penali contrattuali - Deducibilità - Condizioni (Cass. 3.5.2026 n. 12400)**

Con l'ordinanza 3.5.2026 n. [12400](#), la Corte di Cassazione si è occupata delle condizioni che consentono di considerare le penali contrattuali per inadempimento o ritardato adempimento (ex [art. 1382](#) c.c.) inerenti all'attività d'impresa, con particolare riferimento all'onere della prova.

### **Nozione di inerenza**

Il principio di inerenza dei costi, intesa quale condizione per la loro deducibilità, attiene al rapporto tra costo ed attività di impresa. Per stabilire la deducibilità di un onere, occorre cioè valutarne la correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili (Cass. 11.8.2017 n. [20049](#) e Cass. 21.1.2009 n. [1465](#)).

Secondo un diffuso orientamento (per tutte, Cass. 27.10.2021 n. [30207](#) e ris. Agenzia delle Entrate 16.5.2008 n. [196](#)), il principio di inerenza troverebbe il proprio fondamento normativo nell'[art. 109](#) co. 5 del TUIR, ai sensi del quale *“le spese e gli altri componenti negativi (...) sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”*.

In base a una differente impostazione, invece, la norma citata riguarderebbe la deducibilità degli oneri in quanto riferiti a beni o attività produttive di reddito e disciplinerebbe, dunque, un profilo ulteriore e successivo - le regole di deducibilità dei costi - rispetto all'inerenza, che ne costituisce il presupposto ma non è definita dalla norma. In altre parole, il principio di inerenza non troverebbe espressa definizione nel TUIR, dovendosi ritenere un principio generale insito nella determinazione del reddito d'impresa (Cass. 17.7.2018 n. [18904](#)).

La questione assume anche risvolti pratici, dal momento che, aderendo a tale ultima tesi, l'esclusione degli interessi passivi dall'ambito applicativo dell'[art. 109](#) co. 5 del TUIR non li sottrarrebbe al giudizio di inerenza, ma ribadirebbe soltanto che, per la loro deducibilità, operano le regole “speciali” definite dall'[art. 96](#) del TUIR e non quelle di cui allo stesso art. 109 co. 5.

Tanto premesso, negli ultimi anni, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 11.1.2018 n. [450](#), 9.2.2018 n. [3170](#) e 2.2.2021 n. [2224](#)) ha inteso il principio di inerenza soprattutto in termini qualitativi e dunque di compatibilità, coerenza e correlazione dell'onere all'attività imprenditoriale svolta, giudicando quindi non inerenti i costi che si riferiscono ad un ambito non coerente o estraneo all'attività dell'impresa.

In base a tale impostazione, la correlazione tra costo e attività d'impresa può essere anche *“indiretta, potenziale”* o valutata *“in proiezione futura”*. In ogni caso, si tratta di un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo (Cass. 8.3.2021 n. [6368](#) e 17.7.2018 n. [18904](#)).

Pertanto, un giudizio di tipo quantitativo sul rapporto tra costo sostenuto e vantaggio conseguito assume rilevanza solo qualora rilevi l'antieconomicità dell'operazione che diventa un indice rivelatore della mancanza di inerenza pur non identificandosi in essa (Cass. 8.6.2021 n. [15932](#) e 7.6.2021 n. [15752](#)).

### **Inerenza delle penali contrattuali - Condizioni**

In generale, le penali contrattuali, pattuite ai sensi dell'[art. 1382](#) c.c., sono deducibili dal reddito d'impresa in quanto integrano il concetto di inerenza come sopra delineato, non assumendo finalità sanzionatorie o punitive.

Tuttavia, tale principio non opera in modo assoluto. Infatti, la deducibilità può essere disconosciuta qualora l'Amministrazione finanziaria fornisca un solido quadro probatorio, basato su presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, dal quale emerga la manifesta antieconomicità e irragionevolezza dell'operazione nel suo complesso.

In tale circostanza, l'evidente sproporzione o l'illogicità economica della pattuizione funge da elemento sintomatico del difetto di inerenza del costo, spostando sul contribuente l'onere di fornire una prova contraria idonea a dimostrare la razionalità economica e la coerenza delle proprie scelte gestionali con l'attività d'impresa.

Nel caso di specie, i giudici di secondo grado hanno ommesso di valutare gli elementi indiziari adottati dall'Agenzia delle Entrate, tesi a dimostrare che le penali erano state pattuite senza reale sostanza economica e con finalità extra-sociali, quali, ad esempio:

- il trasferimento del rischio d'impresa dalla società affittante all'affittuaria, in deroga alla prassi commerciale;
- l'esistenza di un unico centro di interesse economico tra le parti, confermata dalla successiva operazione di fusione.

### **Orientamento contrario**

Sempre la Suprema Corte, con la sentenza 8.6.2021 n. [15932](#), aveva considerato ineducibile per difetto di inerenza un risarcimento corrisposto, a seguito di transazione, per la ritardata consegna di un immobile, che presentava altresì difetti strutturali, oggetto di preliminare di compravendita. In particolare, nel caso analizzato dai giudici, le penali non trovano fondamento nell'attività dell'impresa, ma in un comportamento antigiusdittico che per sua natura non è inquadrabile nella sfera aziendale, con la conseguenza che la *mora debendi* (in ordine alla quale non rileva la circostanza che la somma transatta derivi, oltre che dalla mancata tempestiva consegna dell'immobile, anche da difetti strutturali dello stesso) non rappresenta un costo inerente alla produzione di ricavi.

art. 109 co. 5 DPR 22.12.1986 n. 917

*Il Quotidiano del Commercialista del 5.5.2026 - "Penali contrattuali indeducibili se manifestazioni antieconomiche" - Fornero*

Cass. 3.5.2026 n. 12400

*Scheda n. 1341.01 in Agg. 11/2021 - "Principio di inerenza" - Cotto - Fornero Guide*

*Eutekne - Imposte Dirette - "Inerenza" - Fornero L.*

## IMPOSTE INDIRETTE

Registro - Principi generali - Atto di cessione delle quote di uno studio associato - Pluralità di cedenti - Registro proporzionale - Tassazione separata delle singole disposizioni - Solidarietà - Conseguenze (Cass. 5.5.2026 n. 12671)

Con l'ordinanza 5.5.2026 n. 12671, la Cassazione si è pronunciata sul tema del trattamento fiscale da applicare, ai fini dell'imposta di registro, a due atti notarili aventi entrambi a oggetto la cessione delle quote di partecipazione di uno studio associato di commercialisti, attuata da tre cedenti (ciascuno per le quote di sua spettanza) in favore di un unico cessionario.

La decisione si riferisce a una fattispecie rientrante, *ratione temporis*, nel perimetro applicativo del DPR [131/86](#) ante DLgs. [192/2024](#), che, per quanto qui di interesse, ha parzialmente modificato l'[art. 4](#) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR citato.

### Caso di specie

Nella concreta fattispecie vagliata dalla Corte, si contrapponevano:

- da un lato, la pretesa dell'Amministrazione finanziaria di applicare alle cessioni delle quote dello studio associato l'imposta di registro in misura proporzionale, nonché di riqualificare le sei distinte cessioni come atto unico ai sensi e per gli effetti dell'[art. 21](#) co. 2 del DPR 131/86;
- dall'altro, la richiesta dei contribuenti di vedere applicata l'imposta in misura fissa (in forza della lettura sinottica degli artt. [4](#) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR [131/86](#) e [11](#) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR [131/86](#)) e in via autonoma per ciascuna delle disposizioni di cessione secondo quanto stabilito dall'[art. 21](#) co. 1 del DPR 131/86.

In particolare, secondo i ricorrenti, la sentenza n. [23051/2022](#) delle Sezioni Unite della Cassazione offriva solidi argomenti per assimilare lo studio associato di professionisti a una società semplice o di fatto e, per questa via, avallare l'assoggettabilità degli atti di cessione delle relative quote all'imposta di registro nella misura fissa di 200,00 euro, secondo quanto previsto dai già citati artt. 4 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR [131/86](#) (nella versione anteriore alle modifiche apportate dall'[art. 5](#) co. 3 lett. a) del DLgs. 192/2024) e 11 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR [131/86](#). **Applicabilità del registro in misura proporzionale in base alla normativa ante DLgs. 192/2024** L'ordinanza n. [12671/2026](#) ha risolto l'alternativa tra l'applicabilità del registro in misura fissa ovvero proporzionale a favore della seconda soluzione. Nello specifico, i giudici di legittimità hanno evidenziato:

- come per un verso, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 23051/2022 era totalmente priva di passaggi motivazionali idonei a sorreggere l'equiparabilità dello studio associato di professionisti alle società di cui all'art. 4 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR [131/86](#); ed anzi, deponeva nel senso della riconducibilità entro tale nozione delle sole società rispondenti al principio di tipicità ex [art. 2249](#) c.c., con esclusione, quindi, delle associazioni non riconosciute ex [art. 36](#) c.c. cui sono assimilabili gli studi associati di professionisti;
- per altro verso, non fosse possibile ricondurre l'associazione esercente un'attività di tipo "professionale" alla categoria degli enti diversi dalle società, con o senza personalità giuridica, menzionati dall'invocato art. 4 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR [131/86](#), poiché questo, nella versione ante DLgs. [192/2024](#) (applicabile *ratione temporis* alla fattispecie oggetto di causa), faceva riferimento ai soli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.

**Applicabilità del registro in misura fissa in base alla normativa post DLgs. 192/2024** Sebbene l'ordinanza n. 12671/2026 non contenga alcun riferimento alla formulazione dell'art. 4 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR [131/86](#) derivante dalle modifiche apportate dall'[art. 5](#) co. 3 lett. a) del DLgs. 192/2024 e attualmente vigente, in questa sede pare opportuno evidenziare che le conclusioni raggiunte dalla pronuncia in commento potrebbero non operare nella vigenza della nuova disposizione. Infatti, a seguito dell'intervento modificativo in discorso, l'art. 4 trova applicazione non solo agli atti delle "società di ogni tipo ed oggetto", bensì anche agli atti "degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di

*beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, artistiche, professionali o agricole*“. Pertanto, in ragione dell'attuale riferimento (nell'art. 4 della Tariffa, Parte I, allagata al DPR [131/86](#)) agli enti diversi dalle società aventi per oggetto esclusivo o principale (anche) l'esercizio di attività professionali, si ritiene che la norma oggi vigente legittimi l'applicazione dell'imposta di registro fissa (pari a 200,00 euro) prevista dall'art. 11 della Tariffa, parte I, allegata al DPR [131/86](#) per le “*scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui al precedente art. 4*“, anche alla cessione di quote di partecipazione in studi associati.

#### **Tassazione “separata” delle singole disposizioni di cessione recate dall'atto e conseguenze sulla responsabilità solidale**

Quanto alla questione della scelta tra la tassazione unitaria dell'atto di cessione *ex art. 21* co. 2 del DPR 131/86, ovvero dell'applicazione dell'imposta di registro sulle plurime disposizioni di cessione ivi contenute ai sensi del co. 1 della medesima norma, la Cassazione, uniformandosi all'indirizzo giurisprudenziale consolidato (cfr. Cass. n. [3466/2024](#)), ha affermato che, nella concreta fattispecie esaminata, l'atto di cessione delle quote dello studio associato concretava un'unica vendita con pluralità di venditori, caratterizzata da più disposizioni di cessione, tra di loro non reciprocamente e oggettivamente connesse, ben potendo concepirsi l'esistenza dell'una prescindendo dall'altra. Di conseguenza, tale atto doveva farsi rientrare entro il perimetro applicativo dell'*art. 21* co. 1 del DPR 131/86, con l'effetto che ciascuna delle disposizioni di vendita andava soggetta a imposta come se fosse un atto distinto e che la solidarietà di cui all'*art. 57* del DPR 131/86 poteva operare solo tra il singolo cedente e l'acquirente e non tra tutti i soggetti coinvolti nella cessione.

art. 21 TUR

art. 36 c.c.

art. 54 TUR

art. 57 TUR

Tariffa Parte I art. 11 TUR

Tariffa Parte I art. 4 TUR

*Il Quotidiano del Commercialista del 6.5.2026 - “Cessione delle quote di uno studio associato con registro proporzionale\*” - Novella*

Cass. 7.2.2024 n. 3466

Cass. 5.5.2026 n. 12671

Cass. SS.UU. 25.7.2022 n. 23051

## **CONTENZIOSO**

**Processo tributario - Conciliazione giudiziale - Riduzione della pretesa - Effetto ai fini dei contributi INPS (Cass. 6.5.2026 n. 13043)**

La Cass. 6.5.2026 n. [13043](#) ha confermato che la conciliazione giudiziale ha effetto sul versante dei contributi INPS, che dovranno di conseguenza essere parametrati al maggior reddito risultante non dall'avviso di accertamento ma dall'accordo di conciliazione giudiziale. Secondo la Corte, la “*conciliazione giudiziale regolata dall'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ha efficacia novativa delle contrapposte pretese e, nel rideterminare la base imponibile, incide sull'importo dei contributi «a percentuale» che gli enti previdenziali hanno titolo a pretendere sul maggior reddito accertato dall'Agenzia delle entrate*“.

In sostanza, lo stesso era stato affermato dall'INPS con la circ. 2.8.2016 n. [140](#).

Quanto esposto vale in particolar modo per i contributi spettanti alle Gestioni Artigiani e Commercianti e alla Gestione Separata INPS, la cui base imponibile è la stessa delle imposte sui redditi.

#### **Sanzioni e interessi**

La conciliazione giudiziale, ai sensi degli [artt. 48](#) e ss. del DLgs. 546/92, prevede la debenza delle sanzioni tributarie nella misura del 40% (se in primo grado), del 50% (se in appello) o del 60% (se in Corte di Cassazione).

Nulla è previsto per i contributi previdenziali per cui, sebbene di ciò la pronuncia in esame non parli, è ragionevole ipotizzare che sui contributi spettino sia le sanzioni previste dalla legge previdenziale sia gli interessi (così la circ. INPS 2.8.2016 n. [140](#)).

### **Gestione della vertenza**

L'accordo di conciliazione giudiziale, considerata l'assenza di norme sul tema, presuppone il solo pagamento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni ridotte, non anche dei contributi INPS (per i quali, tra l'altro, difetta pure una causale contributo specifica).

Pertanto, dovrà essere l'INPS che, su richiesta del contribuente e/o previo scambio di informazioni con l'Agenzia delle Entrate, emetta un avviso di addebito con una richiesta di contributi coerente con l'accordo di conciliazione.

Ove ciò non avvenga, l'avviso di addebito potrà essere impugnato secondo le regole della giurisdizione competente.

art. 48 DLgs. 31.12.1992 n. 546

*Il Quotidiano del Commercialista del 8.5.2026 - "La conciliazione giudiziale ha effetto sui contributi INPS" - Cissello*

*Italia Oggi del 8.5.2026, p. 24 - "Conciliazione taglia contributi" - Ferrara D. Guide*

*Eutekne - Contenzioso tributario - "Conciliazione giudiziale" - Cissello A.*

Cass. 6.5.2026 n. 13043

Lavoro

## **LAVORO SUBORDINATO**

Retribuzione - Incentivi all'assunzione - Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti - Salario giusto - Caporalato digitale - Misure di prevenzione e di contrasto - Novità del DL 62/2026

Il DL 30.4.2026 n. [62](#) ("Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale"), pubblicato sulla *G.U.* 30.4.2026 n. 99 e in vigore dall'1.5.2026, ha introdotto una serie di novità in materia di lavoro e previdenza, di seguito riepilogate.

### **Nuova disciplina per il bonus giovani, il bonus ZES e il bonus donne**

Gli [artt. 1, 2 e 3](#) del DL 62/2026 introducono tre esoneri del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi contributi e premi INAIL) - con importo massimo e durata che varia in relazione ai soggetti interessati - per le assunzioni effettuate con contratto a tempo indeterminato, dall'1.1.2026 al 31.12.2026, di donne, giovani *under 35* e *over 35* nella ZES. Invece, l'[art. 5](#) del DL 62/2026 abroga la proroga degli incentivi del DL [60/2024](#) prevista dall'[art. 14](#) co. 1-*bis* del DL 200/2025.

Il *bonus* donne 2026 riguarda l'assunzione di donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, o 12 mesi se appartengono ad una specifica categoria di "lavoratore svantaggiato" ex [art. 2](#) del regolamento (UE) n. 651/2014.

Il *bonus* giovani 2026 riguarda giovani *under 35* privi da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito, o 12 mesi se appartiene ad una specifica categoria di "lavoratore svantaggiato".

Il *bonus* ZES per i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti riguarda l'assunzione di soggetti *over 35* disoccupati da almeno 24 mesi, presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno.

### **Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro**

L'[art. 4](#) del DL 62/2026 riconosce ai datori di lavoro privati che stabilizzano a tempo indeterminato lavoratori *under 35*, un incentivo che consiste in un esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro del 100% per 24 mesi, con esclusione dei contributi e premi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500,00 euro mensili, per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata.

Il beneficio si applica alle trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di durata non superiore a 12 mesi, effettuate tra l'1.8.2026 e il 31.12.2026.

La norma in commento richiede poi che le trasformazioni conseguano un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Infine, si segnala che l'incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti per legge ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'[art. 1](#) co. 399 e 400 della L. 207/2024.

### **Salario giusto**

L'[art. 7](#) del DL 62/2026 attribuisce alla contrattazione collettiva il compito di determinare il salario giusto, che deve assicurare ai lavoratori un trattamento economico complessivo adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

A tal fine occorre fare riferimento al trattamento economico complessivo (c.d. TEC) definito dai CCNL stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo:

- al settore e alla categoria produttivi di riferimento;
- all'attività principale o prevalente esercitata;
- alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.

Il trattamento economico complessivo previsto da CCNL diversi e nei settori non coperti da contrattazione collettiva non può essere inferiore al TEC individuato dai CCNL leader.

Per l'accesso ai benefici previsti dal DL [62/2026](#) il trattamento economico individuale corrisposto non può essere inferiore a tale valore.

Viene poi previsto che dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL [62/2026](#), all'interno del SIISL, le posizioni di lavoro pubblicate debbano contenere:

- l'indicazione del CCNL applicato dal datore di lavoro, recante il codice alfanumerico unico (assegnato ai sensi dell'art. 16-*quater* del DL 16.7.2020 n. [76](#));
- la retribuzione ricollegata alla qualifica e al livello contrattuale, corrispondente alla mansione cui è adibito il lavoratore.

### **Misure di prevenzione e di contrasto del caporalato digitale**

Vengono introdotte una serie di misure al fine prevenire e contrastare il c.d. caporalato digitale, tra cui:

- la presunzione di subordinazione per il rapporto di lavoro mediante piattaforma digitale se emergono indici di controllo o di eterodirezione, anche mediante gestione algoritmica ([art. 12](#) del DL 62/2026);
- l'obbligo per le piattaforme digitali di intermediazione del lavoro di comunicare specifici dati per contrastare il lavoro sommerso e assicurare il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro; la previsione è contenuta nel nuovo co. 2-*sexies* dell'[art. 9-bis](#) del DL 1.10.96 n. 510, inserito dall'[art. 13](#) del DL 62/2026;
- nuovi obblighi informativi per le piattaforme digitali e il diritto del lavoratore di ottenere, su richiesta, una spiegazione intelligibile della decisione automatizzata che incide sulle condizioni di lavoro o sul compenso, nonché il riesame mediante intervento umano.

Quanto alle modifiche apportate al Capo V-*bis* del DLgs. 15.6.2015 n. [81](#) si segnalano:

- l'accesso alla piattaforma attraverso SPID, CIE o CNS o con *account* rilasciato dalla piattaforma a un singolo codice fiscale, con credenziali di accesso strettamente personali e divieto di cessione a terzi;
- il divieto per la piattaforma di rilasciare più di un *account* per ogni singolo codice fiscale e di commissionare prestazioni temporalmente inconciliabili allo stesso lavoratore;
- l'obbligo dall'1.7.2026 per il committente di redigere e consegnare ai lavoratori il Libro unico del lavoro (LUL) in cui devono essere annotati, per ciascun mese di attività, anche il numero di consegne e l'importo totale erogato al lavoratore;
- la previsione di specifiche attività di formazione base essenziali per i lavoratori, da svolgere entro i primi 30 giorni dalla prima prestazione accedendo alla piattaforma SIISL.

art. 36 Costituzione 27.12.1947

art. 7 DL 30.4.2026 n. 62

*Il Quotidiano del Commercialista del 6.5.2026 - "Fondamentale il TEC dei contratti leader per il "salario giusto" - Gianola*

*Il Sole - 24 Ore del 6.5.2026, p. 36 - "Per salario giusto e bonus il riferimento è il Tec" - Massara Guide*

*Eutekne - Lavoro - "Salario minimo" - Gianola G.*

**FISCALE**

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 10.12.2025 N. 560356

**FISCALE****IMPOSTE INDIRECTE - IVA - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - Regime transfrontaliero di franchigia IVA - Disposizioni attuative - Controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate**

Con il DLgs. 13.11.2024 n. 180 è stata data attuazione alla direttiva UE 18.2.2020 n. 285, relativa al regime transfrontaliero di franchigia IVA per le piccole imprese, mediante l'introduzione nel DPR 26.10.72 n. 633 del nuovo Titolo V-ter, composto dagli articoli da 70-terdecies a 70-duovicies.

In base a tale regime, dall'1.1.2025 i soggetti passivi di piccole dimensioni possono non addebitare l'IVA sulle operazioni attive effettuate nel territorio degli Stati membri in cui il soggetto passivo, in possesso dei requisiti, ha richiesto l'esenzione.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 30.12.2024 n. 460166, come modificato dal successivo provv. 4.12.2025 n. 551770, sono state individuate le modalità e i termini di presentazione della comunicazione preventiva che i soggetti passivi stabiliti nello Stato sono tenuti a presentare ai fini dell'accesso al regime, nonché le informazioni che vanno riportate nella domanda.

In attuazione della suddetta disciplina, il presente provvedimento ha definito i controlli da eseguire in relazione agli adempimenti da effettuare sia da parte dei soggetti stabiliti in Italia che intendono avvalersi del regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione, sia da parte dei soggetti non stabiliti che intendono avvalersi del regime di franchigia in Italia.

Le verifiche riguardano, tra l'altro, la comunicazione preventiva che va presentata ai fini dell'accesso al regime e le successive comunicazioni trimestrali per dar conto delle operazioni effettuate nel periodo.

**Controlli sulla comunicazione preventiva**

L'Agenzia delle Entrate procede a controlli sulla conformità fra le informazioni contenute nella comunicazione preventiva per l'accesso al regime in altri Stati dell'Unione europea e quelle in proprio possesso.

Viene verificata, in particolare, la congruenza del volume d'affari indicato rispetto ai dati a disposizione dell'Amministrazione finanziaria. Se gli importi riportati nella comunicazione preventiva differiscono da quelli riscontrati, il soggetto passivo riceverà un messaggio di scarto che riporta, quale motivazione, la "Incongruenza sui dati dei volumi d'affari comunicati", ma potrà presentare una nuova comunicazione preventiva già dal giorno successivo alla produzione del messaggio.

Sono inoltre eseguiti altri controlli per verificare che, in base ai dati in possesso dell'Agenzia, le soglie di accesso al regime non risultino superate; anche in tale circostanza i soggetti passivi riceveranno un messaggio di scarto. La presentazione della nuova comunicazione di accesso sarà possibile secondo tempistiche differenti in relazione alle diverse fattispecie (superamento della soglia del volume d'affari nell'Unione europea nell'anno precedente, nel periodo dell'anno civile in corso che precede la presentazione della comunicazione, ecc.).

**Controlli relativi al suffisso "EX"**

Ai soggetti che vengono ammessi al regime transfrontaliero di franchigia IVA viene assegnato il suffisso "EX", che viene aggiunto al numero di partita IVA.

Il suffisso "EX" viene assegnato laddove, trascorsi 35 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione preventiva, uno o più Stati di esenzione in cui è chiesta l'applicazione della franchigia non abbiano trasmesso alcuna risposta; si fa eccezione per il caso in cui detti Stati abbiano richiesto un maggior termine per effettuare eventuali verifiche al fine di prevenire elusione o evasione d'imposta.

Il suffisso "EX" viene disattivato dall'Amministrazione finanziaria se il soggetto passivo ha cessato l'attività, quando è possibile presumere la cessazione, nonché nei casi previsti per la cessazione d'ufficio della partita IVA.

La cessazione dell'attività si presume qualora siano trascorsi otto trimestri civili durante i quali sono trasmesse comunicazioni trimestrali a zero in uno o più Stati di esenzione e contestualmente non risultino inviati dati delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere verso soggetti stabiliti nei suddetti Stati membri ai sensi dell'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015.

Qualora sia stata disposta la cessazione d'ufficio della partita IVA in presenza delle circostanze previste dall'art. 35 co. 15-quinquies del DPR 633/72, viene cessato anche il suffisso "EX".

***Controlli sulle comunicazioni trimestrali***

Con riguardo alle comunicazioni trimestrali che devono essere presentate dai soggetti che aderiscono al regime, l'Agenzia delle Entrate esegue controlli sui termini di presentazione e sulla congruenza dei dati dichiarati, del volume d'affari indicato, nonché del rispetto delle soglie previste dalla normativa nazionale e unionale.